



# COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

## ORDINANZA

**N. 37 DEL 07/10/2019**

### OGGETTO:

**DIVIETO DI VENDITA BEVANDE DA ASPORTO IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BARBERA FISH FESTIVAL" IN DATA 12 E 13 OTTOBRE 2019**

### *IL SINDACO*

CONSIDERATO che in data **12 e 13 ottobre 2019** presso il Comune di Agliano Terme verrà organizzata dall'Associazione Barbera Agliano la manifestazione "Barbera Fish Festival" che si svolgerà presso il centro storico e le vie adiacenti sabato 12 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e domenica 13 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 e che durante lo svolgimento dei festeggiamenti è necessario adottare misure atte a mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica;

Ritenuto necessario a tutela della pubblica incolumità evitare che l'area dove si svolge l'evento venga riempita di bottiglie, bicchieri ed altri contenitori in vetro e lattine che possano trasformarsi in oggetti pericolosi a causa del loro abbandono sconsiderato da parte degli avventori;

RITENUTO di contemperare tale esigenza con l'interesse pubblico alla libera circolazione di beni e alla fruizione di bevande da parte di tutti i cittadini, oltre che salvaguardare l'interesse economico degli esercenti;

ATTESA, pertanto, la necessità di procedere, in considerazione delle sopra descritte esigenze di pubblico interesse, salute e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro e lattine;

-Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale e all'art. 7 del DL 158/2012;

- il divieto di detenere o portare con sé nelle aree interessate, contenitori in vetro e lattine;

VISTE le recenti Circolari della Prefettura di ASTI n° 180702/Area I del 03707/2017, del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n° 55/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 e del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – n° 0011464 del 19.06.2017 concernenti "Pubbliche manifestazioni – Misure di sicurezza" nelle quali si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l'opportunità di valutare l'adozione di

provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcoolici ed altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n° 92, coordinato con la Legge di conversione 24 luglio 2008, n° 125, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del Sindaco";

VISTO il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n° 14, convertito in Legge 18 aprile 2017, n° 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città";

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 e s.m.i. – Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

### **ORDINA**

Ai Negozi di vicinato, ai Pubblici Esercizi, alla Pro Loco partecipante nonché all'Associazione Barbera Agliano che sia fatto divieto assoluto di:

- Somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in contenitori di vetro e lattine da asporto consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri, bottiglie di plastica, di carta o di altro materiale riciclabile a partire **dalle ore 15.00 di sabato 12 ottobre alle ore 17.00 di domenica 13 ottobre 2019 in modo continuativo; è esclusa dal divieto la somministrazione con servizio al tavolo a condizione che la stessa avvenga all'interno degli esercizi pubblici e nelle loro pertinenze appositamente attrezzate, presso lo stand gastronomico e presso la Chiesa sconsacrata di San Michele ove si svolge la degustazione.**

- È vietato detenere e portare, nelle aree interessate dalle manifestazioni, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale, che con l'intento di distribuirle agli astanti, anche se a titolo gratuito.

Il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

### **Manda**

La presente Ordinanza a notificarsi a termini di legge;

Copia della presente Ordinanza sarà contestualmente trasmessa al Comando Carabinieri di Agliano Terme ed al Comando dei Vigili dell'Unione Collinare Val Tiglione e dintorni.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**  
**BIGLIA Ing. Marco**  
Firmato digitalmente

